



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 170

Roma, 02 ottobre 2012

Oggetto: Notiziario FLP – Dipendenti pubblici: esodati o...esodandi?

Si pubblica Notiziario della Segreteria Generale FLP n. 52 prot. n. 1794/FLP2012 del 24 settembre 2012, inerente l'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici
**Dipartimento Politiche
Previdenziali e Assistenziali FLP**



00187 ROMA - Via Piave, 61
flp@flp.it
Tel. 064201089 - 42000358
Fax 0642010628

sito internet: www.flp.it - e-mail:

Segreteria Generale

Prot n.1794/FLP12

Roma, 24 settembre 2012

NOTIZIARIO N° 52

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Dipendenti pubblici: esodati o...esodandi?

In Gazzetta Ufficiale del 24.7.2012 n.171 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del ministero del lavoro e dell'Economia del 1.6.2012, in merito alle modalità attuative del comma 145 dell'art 24 del Decreto Legge 201 convertito in Legge n.214 il 22.12.2011 e ,cosa importante per la determinazione del limite massimo dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici pensionistici di cui all'art. 14 stesso.

Tra le categorie di lavoratori interessate ai benefici, vi sono i lavoratori che alla data del 4.12.2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio in base all'art. 72, comma 1 del DL 112/2008 convertito in Legge 133/2008, esonero chiaramente adottato prima del 4.12.2011 con **determinazione formale** dalla quale si desume la volontà dell'accoglimento dell'istanza dei lavoratori.

Pertanto il personale interessato deve presentare, ai sensi dell'art 4 di detto Decreto interministeriale, istanza di accesso al beneficio , alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale e cioè 21 novembre 2012.

Detta istanza, di cui si allega fac-simile, va corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso, ai fini del reperimento del medesimo da parte della Direzione Territoriale del Lavoro e conseguente censimento dei provvedimenti e per determinare il limite massimo.

I dubbi rimangono per i dipendenti del pubblico impiego, in quanto il beneficio dell'art. 72 è un beneficio già formalmente concesso dalle amministrazioni, gli stessi non sono più in servizio e quindi le DTL dovrebbero soltanto prendere atto, censire e determinare per tutti i lavoratori il limite.

Né riteniamo possano esserci cambiamenti rispetto al decreto di collocazione in posizione di esonero e tanto più alla data di previsto accesso al trattamento di quiescenza .

Il consiglio ai colleghi è quello comunque di fare l'istanza, dimostrando l'avvenuta concessione del beneficio, con le modalità di cui alla circolare 19/2012 del Ministero del Lavoro. Resta inteso che alla prossima riunione con il Ministro della pubblica Amministrazione il problema verrà sollevato dalla nostra Confederazione CSE.

Si allegano vari files sull'argomento.

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

